MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DI FORMAZIONE DEI MEDICI E DI FARMACOVIGILANZA

Art. 2

La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto- legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1993, non più in vigore dal 5 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza
Estremi	Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-di-397-1993/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it